

NEWSLETTER N. 49 ***Orientamenti interpretativi in merito all'art. 14, comma 3, del D. Lgs. 252/05 – riscatto della posizione in caso di decesso dell'iscritto***

Come noto, l'art. 14, comma 3, del D. Lgs. 252/05, ha unificato le regole applicabili alle forme pensionistiche complementari in tema di riscatto della posizione dell'aderente in caso di decesso di quest'ultimo prima della maturazione dei requisiti per avere accesso alla prestazione pensionistica complementare.

Attese le numerose perplessità sollevate dall'articolo in questione, la Covip, con deliberazione datata 15 luglio 2008, ha espresso il proprio orientamento in proposito.

1. Una prima questione interpretativa riguardava il significato da attribuire alla congiunzione “ovvero”, utilizzata dal Legislatore nella parte in cui vengono individuati i soggetti aventi diritto ad esercitare il riscatto nel caso di premorienza dell'aderente. Più precisamente, si trattava di stabilire se con tale congiunzione il Legislatore avesse inteso stabilire un criterio di preferenza, ai fini del riconoscimento del diritto in questione, tra eredi e beneficiari eventualmente designati dall'iscritto.

A questo proposito, la Commissione, tenuto conto di come il Decreto sia ispirato al criterio della valorizzazione della volontà dell'aderente, ha ritenuto che la congiunzione in esame non stabilisca un criterio di preferenza degli eredi rispetto ai beneficiari che l'iscritto abbia eventualmente designato.

Ciò in concreto significa che, laddove l'aderente abbia fornito specifiche indicazioni in ordine ai soggetti cui devolvere la propria posizione in caso di sua premorienza, spetterà proprio ad essi esercitare la facoltà di riscatto (ciò anche qualora si trattasse di beneficiari diversi dagli eredi).

2. Una seconda questione riguardava i soggetti cui devolvere la posizione previdenziale del *de cuius* in mancanza di una specifica indicazione da parte di quest'ultimo.

Al riguardo, la Commissione ha chiarito che, in assenza di una precisa manifestazione di volontà dell'aderente in ordine ai soggetti cui devolvere la propria posizione in caso di premorienza, la sua posizione sarà attribuita agli eredi, intendendosi per tali i seguenti soggetti, individuati secondo la disciplina codicistica:

- gli eredi testamentari (e gli eredi “legittimari”, nel caso in cui abbiano fruttuosamente esperito l'azione di riduzione);
- in assenza di un testamento, gli eredi legittimi.

3. Un'ultima questione riguardava i criteri di ripartizione della posizione in caso di compresenza di più aventi diritto.

A questo proposito, la Covip ha preliminarmente affrontato la questione concernente la natura dell'acquisto del diritto alla posizione previdenziale da parte dei soggetti legittimati, ossia se tale acquisto sia da intendersi o meno a titolo di successione, propendendo per la soluzione negativa: ciò dal momento che il diritto a riscattare la posizione previdenziale non è già parte del patrimonio dell'aderente al momento del decesso.



Conseguentemente, non applicandosi le regole successorie civilistiche, in caso di compresenza tra più aventi diritto al riscatto della posizione previdenziale del *de cuius*, nulla osta che il criterio della volontà dell'aderente si applichi anche in ordine ai criteri di riparto della posizione medesima; in assenza di specifiche indicazioni in tal senso da parte dell'aderente, la posizione previdenziale andrà ripartita in parti uguali.

Restando a Vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento al riguardo, l'occasione ci è gradita per porgerVi cordiali saluti

Legal & Compliance Services Area
Previnet S.p.A.